

Legge sulla tariffa delle dogane (LTD)

del 9 ottobre 1986 (Stato 13 dicembre 2005)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 28 e 29 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 1985²,
decreta:

Sezione 1: Principi

Art. 1 Obbligo doganale generale

¹ Tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.³

² Sono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di leggi o in ordinanze emanate dal Consiglio federale in virtù della presente legge.

Art. 2 Computo dei dazi

¹ Le merci sono sdoganate secondo il peso lordo, se non è prescritta un'altra modalità di misura per il loro sdoganamento.

² Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare lo sdoganamento secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.

³ Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l'aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.

Sezione 2: Tariffe doganali

Art. 3 Tariffa generale

Il Consiglio federale può, di sua iniziativa, aumentare singole aliquote della tariffa generale quando sia indispensabile ai fini perseguiti con l'aumento.

RU 1987 1871

¹ [CS 1 3]

² FF 1985 III 327

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826 1828; FF 1994 IV 923).

Art. 4 Tariffa d'uso

¹ Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può applicare provvisoriamente accordi relativi a dazi e mettere temporaneamente in vigore le aliquote di dazio che ne conseguono. Parimenti esso può mettere provvisoriamente in vigore le aliquote di dazio conseguenti da accordi ch'esso può applicare provvisoriamente in virtù dell'articolo 2 della legge federale del 25 giugno 1982⁴ sulle misure economiche esterne.

² Il Consiglio federale può ridurre le aliquote di dazio che risultino troppo elevate rispetto a quelle diminuite da trattati internazionali.

³ Se gli interessi dell'economia svizzera lo esigono, il Consiglio federale può, indipendentemente da qualsiasi trattato tariffale e dopo essersi consultato con la Commissione di periti doganali:

- a. diminuire adeguatamente le aliquote;
- b. ordinare di non riscuotere temporaneamente, totalmente o in parte, i dazi che gravano determinate merci;
- c.⁵ determinare i contingenti doganali.⁶

Art. 5 Tariffa d'esportazione

¹ Le merci non menzionate nella tariffa d'esportazione sono esenti dai dazi d'uscita.

² Se, per effetto di condizioni straordinarie all'estero, si riscontrasse che le aliquote della tariffa d'esportazione non siano sufficienti a impedire l'esportazione delle merci in essa menzionate, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigano, aumentare tali aliquote e gravare di dazi le merci, menzionate nella tariffa, per le quali non sia stabilita un'aliquota.

³ Il Consiglio federale diminuirà o revocherà le aliquote della tariffa d'esportazione non più giustificate dallo stato dell'approvvigionamento del Paese.

⁴ Il Consiglio federale può far dipendere da certe condizioni o oneri l'esportazione in franchigia delle merci menzionate nella tariffa d'esportazione.

Sezione 3: Misure straordinarie**Art. 6** Stato di necessità

In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, di carestia o di rincaro delle derrate alimentari e delle merci indispensabili, il Consiglio federale può accordare agevolazioni doganali temporanee o, eccezionalmente, anche la franchigia doganale.

⁴ RS 946.201

⁵ Introdotta dal n. 3 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 910.1).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° feb. 1992 (RU 1992 217, FF 1991 I 892).

Art. 7 Condizioni straordinarie nelle relazioni con l'estero

Se, per effetto di provvedimenti esteri o di condizioni straordinarie all'estero, le relazioni commerciali con l'estero fossero influenzate a tal punto da pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, il Consiglio federale può, fintanto che le condizioni lo esigano, mutare le relative aliquote, gravare di diritti doganali le merci esenti e prendere qualunque altra misura opportuna.

**Sezione 4:
Statistica del commercio esterno⁷****Art. 8^{8 9}**

Sull'importazione, l'esportazione e il transito delle merci attraverso la linea doganale svizzera è allestita una statistica (statistica del commercio esterno).

**Sezione 5:
Modifiche della tariffa generale delle dogane decise dal Consiglio federale sulla base di convenzioni internazionali¹⁰****Art. 9¹¹** Modifiche nell'ambito del Sistema armonizzato¹²

¹ Il Consiglio federale è autorizzato a accettare gli emendamenti raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale in virtù dell'articolo 16 della Convenzione internazionale del 14 giugno 1983¹³ sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e ad adattare la tariffa generale.

² Esso può, giusta l'articolo 3 capoverso 1 lettera c di questa Convenzione, designare delle linee tariffarie della tariffa generale quali linee statistiche nella tariffa d'uso, sempre che ciò non implichi una modificazione dell'aggravio daziario.

⁷ Originaria sez. 5. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826 1828; FF 1994 IV 923).

⁸ Originario art. 10.

⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826 1828; FF 1994 IV 923).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

¹¹ Originario art. 11.

¹² Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

¹³ RS 0.632.11

Art. 9a¹⁴ Modifiche convenute nell'ambito dell'OMC

Il Consiglio federale è abilitato a modificare temporaneamente la tariffa generale delle dogane quando una modifica della lista LIX-Svizzera-Liechtenstein¹⁵ si applica provvisoriamente.

Sezione 6:¹⁶**Applicazione di accordi internazionali nel settore agricolo****Art. 10** Modificazione delle aliquote di dazio

¹ Per conseguire gli obiettivi della legislazione sull'agricoltura, il Consiglio federale può fissare le aliquote di dazio per prodotti agricoli nell'ambito della tariffa generale, tenendo conto degli altri rami economici.

² Le autorità incaricate dell'esecuzione registrano con la necessaria frequenza i dati relativi ai quantitativi importati e ai prezzi dei prodotti agricoli indispensabili per fissare le aliquote di dazio.

³ Se le condizioni di mercato richiedono adeguamenti frequenti, il Consiglio federale può delegare questa competenza al Dipartimento federale dell'economia.¹⁷

⁴ Fatto salvo l'articolo 13 capoverso 1 lettere c e d della presente legge, negli articoli 20–22 della legge sull'agricoltura¹⁸ sono disciplinati i seguenti principi e competenze:

- a. la determinazione di prezzi soglia;
- b. la determinazione, la modifica e la ripartizione dei contingenti doganali elencati nell'allegato 2;
- c. la determinazione, la modifica e la ripartizione di contingenti doganali per prodotti agricoli conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera c.¹⁹

Art. 11 Clausole di salvaguardia

¹ Secondo le clausole di salvaguardia menzionate negli accordi internazionali relativi al settore agricolo, il Consiglio federale può aumentare temporaneamente le aliquote della tariffa generale concernenti i prodotti agricoli.

¹⁴ Introdotto dal n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

¹⁵ La lista di concessioni OMC non è stata pubblicata nella Raccolta ufficiale. Un estratto in lingua francese (1° gen. 1996) può essere richiesto o consultato presso l'Amministrazione federale delle dogane (Direzione generale delle dogane, Divisione principale Tariffa doganale, 3003 Berna, Telefax: 031/322 78 72).

¹⁶ Introdotta dal n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826 1828; FF 1994 IV 923).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 910.1).

¹⁸ RS 910.1

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. della LF del 29 apr. 1998 sull'agricoltura, in vigore dal 1° gen. 1999 (RS 910.1).

² In casi urgenti, la decisione è presa dal Dipartimento federale dell'economia²⁰.

³ Il Dipartimento federale dell'economia può istituire una commissione consultiva incaricata di applicare le clausole di salvaguardia in materia di prezzi e quantitativi.

Sezione 7²¹:

Rapporto, approvazione e modificazione della tariffa delle dogane

Art. 12²² Modificazione della tariffa generale

¹ Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all'articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.²³

² Le relative ordinanze sono valevoli non oltre l'entrata in vigore della modificazione di legge che le sostituisce oppure sino al momento in cui la modificazione proposta fosse respinta dall'Assemblea federale o dal popolo.

Art. 13^{24 25} Applicazione temporanea di accordi e altri provvedimenti

¹ Il Consiglio federale riferisce due volte all'anno all'Assemblea federale, se:

- a. applica accordi a titolo provvisorio (art. 4 cpv. 1);
- b.²⁶ sono adottati provvedimenti in base agli articoli 4–7 e 9a o in base alla sezione 6;
- c. vengono fissati nuovi prezzi soglia;
- d. sono stabiliti nuovi quantitativi di contingenti doganali o nuove ripartizioni temporali.

² L'Assemblea federale approva gli accordi e decide in merito al mantenimento, al completamento o alla modificazione dei provvedimenti, sempre che non siano già stati abrogati.

²⁰ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²¹ Originaria sez. 4.

²² Originario art. 8.

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826 1828; FF 1994 IV 923).

²⁴ Originario art. 9.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 1826 1828; FF 1994 IV 923).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 apr. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997 (RU 1997 2236 2237; FF 1997 II 1).

Sezione 8²⁷: Disposizioni finali

Art. 14 Modificazione della tariffa generale

Se il Consiglio federale aumenta singole aliquote della tariffa generale conformemente all'articolo 3, esso propone contemporaneamente la relativa modificazione della legge.

Art. 15 Esecuzione

¹ Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione. Esso emana le disposizioni transitorie.

² L'Amministrazione delle dogane pubblica la tariffa d'uso.

Art. 16 Modificazione e abrogazione del diritto federale vigente

¹ Il Consiglio federale adatta alla tariffa generale della presente legge le disposizioni della legislazione federale che recano voci tariffali e le mette in vigore simultaneamente alla presente legge.

² La legge federale del 19 giugno 1959²⁸ su la tariffa delle dogane svizzere è abrogata.

Art. 17 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1988²⁹

Disposizione finale³⁰

Il Consiglio federale è autorizzato ad adeguare la tariffa generale in seguito alla soppressione della denaturazione dei cereali panificabili nell'ambito dell'abrogazione della legge sui cereali.

²⁷ Originaria sez. 7. Gli originari art. 12 a 15 diventano art. 14 a 17.

²⁸ [RU 1959 1397]

²⁹ Art. 1 dell'O del 4 nov. 1987 (RS 632.101).

³⁰ N. IV della LF del 24 mar. 2000 concernente l'abrogazione della legge sui cereali, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1539; FF 1999 8173).

Tariffa Doganale³¹

³¹ La tariffa non è più pubblicata nella RS (art. 15 cpv. 1 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali – RS **170.512.1**). Per lo stato attuale, vedi RU **1987** 1876 2311, **1988** 1067, **1989** 139 art. 1 1124 art. 1 2389 art. 1, **1991** 1599 art. 1, **1992** 1232 art. 1, **1993** 955 all. 2004 art. 1, **1994** 1430 art. 1 1634 n. I 9 2785 art. 1, **1995** 1829 art. 1 4932 art. 1 e 2 5366 art. 1, **1996** 3310 art. 1, **1997** 2236 2632 art. 1 2633 art. 1 2831 art. 1, **1998** 1592 art. 1, **1999** 314 art. 1 1514 art. 1 1709 art. 1 1727 art. 1, **2001** 2091 art. 1 2409 art. 1 cpv. 2, **2002** 3643, **2003** 529 art. 1, **2005** 503 5447 art. 1; RS **641.51** all. n. 1, **641.61** all. 2 n. 3.

Il testo di queste modifiche può essere consultato presso la Direzione generale delle dogane, 3003 Berna. Inoltre queste modifiche sono riprese nella tariffa generale pubblicata su Internet sotto www.dogana.admin.ch.

Le modifiche saranno parimenti inserite nella tariffa d'uso delle dogane (documento D 3) pubblicata in virtù dell'art. 15 cpv. 2 del presente testo. La nuova tariffa d'uso verrà pubblicata dalla Direzione generale delle dogane, 3003 Berna, dove potrà essere pure consultata e ordinata.

